

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA
Scuola Specializzazione Professioni Legali- 2021/2022 -
Modulo Di Diritto Civile, I anno, 07/02/2022

Il Divieto di Discriminare.

**Normativa
antidiscriminatoria e
giurisprudenza.**

Avv. Lucio Dattola,

Cosa è la Discriminazione

- **discriminazione** s. f. [dal lat. tardo *discriminatio* -onis]. –
 1. IL FATTO di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni

treccani.it

FONTI INTERNAZIONALI

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di Discriminazione (New York, 1965- Rat. 1976);
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne (1980- Rat. 1985);

FONTI COMUNITARIE

- art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rubricato "Divieto di discriminazione": "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".
- art. 13 Trattato istitutivo della Comunità Europea: attribuisce **il potere al Consiglio Europeo di adottare provvedimenti diretti** contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

...


- Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Rat. 2003);
- Direttiva 2000/78/CE che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (D.Lgs. n. 215/2003);
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, o “Carta di Nizza” – Art. 21: “**È vietata qualsiasi forma di discriminazione** fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale. Le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

IN ITALIA ...


LA COSTITUZIONE

Articolo 3

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



La normativa civile specifica anti -
discriminazione è antecedente, nel
sistema giuridico italiano, al principio
europeo della “non discriminazione”,
ed è riconducibile, a partire dalle
previsioni contenute nello Statuto dei
Lavoratori del 1970, a due ambiti ben
precisi: il diritto del lavoro e la
normativa sulle pari opportunità
uomo-donna.



Art. 15.

Atti discriminatori.

Legge 20.05.1970 n° 300

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sexso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (1).

(1) Comma prima sostituito dall'art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall'art. 4, co. 1, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.



Evoluzione storico-giuridica

Al corpus della normativa a tutela del lavoratore si è sovrapposto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

T.U. sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Articoli 43 e 44:

Articolo 43

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

Co.1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Co.3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Articolo 44

Azione civile contro la discriminazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

Co.1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

...

Gli articoli 43 e 44 indicano una
previsione più ampia, non settoriale del
divieto di discriminazione,
accompagnata dall'istituzione della
specifica azione processuale civilista
contro i comportamenti discriminatori.



Direttive Comunitarie

Il recepimento nel diritto interno delle direttive comunitarie 2000/43 e 2000/78, avvenuto nel 2003 mediante emanazione di due specifici decreti legislativi (rispettivamente, n. 215/03 e n. 216/03)

Questi si sovrappongono alla legislazione preesistente senza eliminarla o sostituirla.

Direttiva 2000/43

“Attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”

Ambiti di applicazione:

Lavoro e occupazione inclusa formazione professionale;

protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

prestazioni sociali;

istruzione;

accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

Direttiva 2000/78

“Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”

Divieto di discriminazioni fondate su:

- religione e convinzioni personali;
- la disabilità;
- l'età;
- l'orientamento sessuale.

Questi i Fattori di discriminazione.



FATTORE DI DISCRIMINAZIONE

Confessione religiosa e convinzioni personali

Si ha discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali qualora sia violata la libertà di una persona di professare un determinato (o nessun) credo, così come la libertà - entro alcuni limiti - di esercitarne il culto secondo i riti da essa previsti.

Si riferisce anche all'atteggiamento più o meno favorevole dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose.



FATTORE DI DISCRIMINAZIONE

Disabilità

Legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della
Convenzione delle N.U. sui diritti delle
persone con disabilità

Art. 1

Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

FATTORE DI DISCRIMINAZIONE

Età

Di per sé l'età non costituisce un fattore di discriminazione, investe i giovani come gli anziani, può manifestarsi in modo diretto (limite di età per accesso all'impiego) o indiretto (premi assicurativi, indennizzi, prestiti bancari sottoposti a limiti di età)

FATTORE DI DISCRIMINAZIONE

Orientamento Sessuale

Stereotipi sociali negativi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBT sono ancora fortemente radicati, infatti ancora oggi, l'orientamento sessuale appare come fattore di discriminazione anche sul piano normativo. Si pensi alle lacune legislative in tema di diritti delle coppie omosessuali (matrimonio egualitario, adozione) o delle violenze a sfondo omo-transfobico.



Qualche approfondimento

Questo fattore di discriminazione si
biforca:


- Discriminazione per orientamento sessuale
- Discriminazione per identità di genere

D.Lgs. 215 e 216 del 2003

Art. 1.


Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.



D.Lgs. 215 e 216 del 2003
Art. 2, Co I
Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione **diretta o indiretta** a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale.



Si ha discriminazione diretta quando ...

UNA PERSONA

“a causa della confessione religiosa, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga”.

Si ha discriminazione indiretta quando ...

UNA DISPOSIZIONE, UN CRITERIO, UNA
PRASSI, UN ATTO, UN PATTO, UN
COMPORTAMENTO

“apparentemente neutrali, si possono ripercuotere negativamente su una persona in virtù della sua religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale, a meno che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima”.

Art. 2, Co III

MOLESTIE

Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



Art. 2, Co IV

ORDINE DI DISCRIMINARE

L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.


Discriminazioni sistemiche e strutturali.

Forme indirette di discriminazioni che non intendono discriminare in maniera palese ma nella pratica lo fanno sistematicamente escludendo alcuni gruppi da determinati lavori o opportunità.

LA DISCRIMINAZIONE MULTIPLA:

quando uno stesso gruppo sociale viene discriminato per più motivi e rispetto a più caratteristiche.

- **EFFETTO CUMULATIVO DELLA DISCRIMINAZIONE:**
per indicare forme di razzismo dirette contro gruppi o individui basate su più fattori presenti contemporaneamente.
- **PLURIAPPARTENENZA:**
uno stesso soggetto viene osservato come appartenente a più gruppi sociali (ad esempio, appartenere ad un gruppo etnico minoritario ed insieme al genere femminile).



UNIVERSITÀ MEDITERRANEA REGGIO CALABRIA
Scuola Specializzazione Professioni Legali- 2021/2022 -
Modulo Di Diritto Civile, I anno, 07/02/2022

UNIONI CIVILI
(L. 76/2016, Legge Cirinnà)

Avv. Lucio Dattola

La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

La Corte Costituzionale italiana nella sua prima pronuncia sulla questione omosessuale, afferma la rilevanza costituzionale delle unioni omosessuali, comprendendole nella nozione di formazioni sociali che a norma dell'art. 2 sono meritevoli di tutela con diritti immediatamente azionabili; la scelta, operata allo stato in altri ordinamenti europei, di estendere alle stesse anche il matrimonio civile è riservata al legislatore (Cor. Cost., sent. n.138/2010)

Costituzione Italiana

Articolo 2

- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La Corte Costituzionale ...

... compie un deciso passo in avanti, individuando nella «unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso», una «formazione sociale» tutelata dall'art. 2 Cost..

Si configura dunque il diritto fondamentale al libero sviluppo della persona anche nell'ambito della coppia omosessuale.

Con la valorizzazione delle relazioni affettive omosessuali la Corte riconosce una specifica rilevanza costituzionale alla stessa nozione giuridica di orientamento sessuale, universalmente intesa come orientamento verso persone dell'opposto o del proprio genere e con tale accezione già recepita dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo

(cit. Gattuso, ARTICOLO 29, *La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso*, 2010)

La protezione del “ *Nucleo Affettivo Relazionale* ”

Sentenza Cass. Civ. 9\2\15 n.2400.

- La Corte Cass. impone la necessità di assicurare protezione a quel “*nucleo affettivo relazionale che caratterizza l’unione omoaffettiva che riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost, e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale, in tutte le situazioni nella quali la mancanza di una disciplina legislativa determina la lesione di diritti fondamentali della relazione in questione*”.

Orientamento Sessuale

Il concetto di "orientamento sessuale" indica comunemente la direzione verso cui s'indirizza stabilmente la preferenza sessuale (e di solito anche quella affettiva) d'un essere umano, ossia verso persone di entrambi i sessi (che caratterizza la [bisessualità](#)), verso persone dell'altro sesso (che caratterizza la [eterosessualità](#)), o verso persone del proprio sesso (che caratterizza la [omosessualità](#)).

L'[American Psychological Association](#) (APA) la definisce nel seguente modo:

« *L'orientamento sessuale si riferisce ad una struttura durevole di attrazioni emotive, romantiche e/o sessuali verso gli uomini, le donne, od entrambi i sessi. L'orientamento sessuale si riferisce inoltre al senso di identità di una persona basato su queste attrazioni, sui comportamenti relativi, e sull'appartenenza ad una comunità di altre persone che condividono queste attrazioni.*»

Unioni Civili

- In Italia le unioni civili hanno fatto l'ingresso ufficiale all'interno dell'ordinamento giuridico con l'emanazione della legge numero 76 del 20 maggio 2016 (cd. **legge Cirinnà**).
- Questa legge, permette alle coppie dello stesso sesso di stipulare delle unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico.



Legge Cirinnà (L. n.76/2016)

Art. 1

1.

La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto (1-35/36-65).

Costituzione del vincolo

- Le **unioni civili** possono essere costituite **solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso**.
- Le parti devono effettuare la **dichiarazione di volontà all'ufficiale di stato civile (o delegato del sindaco)**, da rendere alla **presenza di due testimoni**.
- Nel documento che attesta la costituzione del vincolo, oltre ai **dati anagrafici della coppia**, vanno indicati la **loro residenza**, il **regime patrimoniale** prescelto tra la comunione dei beni e la separazione dei beni e l'**identità, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni**.
- L'atto di unione civile è registrato nell'apposito registro, custodito nell'**archivio dello stato civile**.

Cause impeditive all'unione civile

- **Incapacità di una delle due parti**
- **Sussistenza di un rapporto di affinità o di parentela.**
- Non è possibile l'unione civile se una delle parti è stata **condannata in via definitiva per omicidio, anche solo tentato**, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l'altra o se una delle parti
- **Se una delle parti è già sposata o ha un'unione civile con altro soggetto.**

Ognuna di queste ipotesi, genera la **nullità dell'unione.**

Diritti e Doveri, co.11

- Ciascun componente della coppia assume nei confronti dell'altro l'**obbligo alla coabitazione e all'assistenza morale e materiale**.
- Ognuno di essi, è tenuto a **contribuire ai bisogni comuni** in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
- Con l'unione civile i **partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri**.

La legge Cirinnà non fa **alcun riferimento all'obbligo di fedeltà** che invece scaturisce dal matrimonio.

Regime Patrimoniale

- La coppia è chiamata a scegliere il regime patrimoniale del vincolo tra quello della comunione e quello della separazione dei beni quando si presenta dinanzi all'ufficiale di stato civile.
- **Il regime ordinario è quello della comunione dei beni**, la separazione dei beni resta una possibilità della quale avvalersi in maniera espressa.
- I soggetti uniti da un'unione civile possono costituire un **fondo patrimoniale**, dato che a tale vincolo si applica la relativa disciplina, così come quelle dell'**impresa familiare**, della **comunione legale** e della **comunione convenzionale**.

Estensione degli istituti civilistici alle unioni civili

La L. n. 76/2016 estende alle unioni civili :

- gli ordini di protezione in caso di grave minaccia all'integrità fisica o morale di una delle parti,
- la disciplina relativa all'amministrazione di sostegno;
- la disciplina relativa all'inabilitazione e interdizione;
- la disciplina relativa all'annullamento del contratto a seguito di violenza,
- in caso di morte del prestatore di lavoro che sia parte di una unione civile, la corresponsione all'altra parte sia dell'indennità dovuta dal datore di lavoro, sia di quella relativa al trattamento di fine rapporto, la sospensione della prescrizione.

Diritti Successori

La legge Cirinnà estende ai partner dell'unione civile la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia per come contenuta nel Codice Civile; si tratta delle disposizioni relative alla successione legittima, legittimaria, alle indegnità, alla collazione e del patto di famiglia.

Precisamente, con specifico riferimento ai profili successori, il comma 21 dell'articolo unico della legge prevede, in particolare, che alle parti dell'unione civile si applichino gli articoli relativi alla disciplina della successione legittima, della successione legittimaria, dell'indegnità. Di conseguenza, in questi casi ogni riferimento al coniuge deve essere esteso anche alla parte dell'unione civile.



Differenze rispetto al Matrimonio

Divorzio Breve

Lo scioglimento dell'unione civile, avviene senza il periodo di separazione (da sei mesi ad un anno) imposto per lo scioglimento del matrimonio.

Dopo tre mesi dalla dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile, sarà possibile iniziare la procedura di divorzio con l'applicazione delle stesse norme del divorzio in sede matrimoniale.



Cognome della Famiglia

Con il Matrimonio, il cognome del nucleo familiare, ordinariamente è quello del marito, sia per la moglie che per i figli (la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito art. 143 bis); nell'unione civile le parti stabiliscono liberamente il cognome della famiglia.

La Consulta ha rilevato l'incompatibilità con la Costituzione della disciplina del cognome nel matrimonio, non dichiarando l'illegittimità perché manca una disciplina alternativa, spettando al Legislatore di regolamentarla.



Obbligo di fedeltà

Per le parti dell'unione civile non si avrà obbligo di fedeltà.

La fedeltà non riguarda la stabilità del rapporto né incide rispetto alla capacità genitoriale della persona.

È rimessa alle parti dell'unione la definizione delle regole della relazione.

Mutamento di sesso

- Il cambiamento di sesso, tanto in corso di matrimonio che in corso di unione civile, comporta l'automatico scioglimento del vincolo, ma nel caso in cui le due parti vogliano restare unite la legge prevede che il matrimonio si trasformi automaticamente in unione civile.



Matrimoni celebrati all'estero

I matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all'estero sono riconosciuti in Italia come unioni civili.

Evoluzioni Giurisprudenziali

In merito alla Legge sulle unioni civili, **sentenza della Corte di Giustizia Europea** (n. C-673/16 del 05.06.2018) secondo cui i diritti dei coniugi sul ricongiungimento valgono anche nei paesi dell'UE che non riconoscono i matrimoni gay.

In altre parole, i diritti dei coniugi gay, valgono in tutti i Paesi dell'UE che non riconoscono i matrimoni gay.

La Corte ha precisato che questi Paesi restano liberi di non legalizzare le unioni omosessuali ed ha aggiunto però che *“non possono ostacolare la libertà di residenza di un cittadino dell'Unione Europea rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un paese non UE, un diritto derivato di residenza sul loro territorio”*



Filiazione nelle Unioni Civili

Sent. n. 299/2014, Tribunale per i minorenni di Roma;

Sent. del 23 ottobre 2019, n. 221, Corte Costituzionale;

Sent. del 25 giugno 2020, Tribunale per i minorenni di Bologna;

...

- **Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2021, n. 32** ... *un intervento del legislatore, il quale, preso atto della tangibile insufficienza nel caso di specie del ricorso all'adozione in casi particolari, per come attualmente regolato, resa impraticabile proprio nelle situazioni più delicate per il benessere del minore, dovrà provvedere a una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell'introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione, con l'avvertenza che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia.*
- *Sent. del 6 novembre 2021, Tribunale Milano.*



Arturo Carlo Jemolo

“I problemi Pratici della libertà” pp. 40-46

“ Il liberale è l'uomo del dialogo, sempre pronto ad un ripensamento delle proprie posizioni, quegli per cui nessun problema d'ordine intellettuale o morale è mai definitivamente chiuso, che non si adagia su formule, non accetta dogmatismi. Può essere uomo religioso o appartenere ad un partito, può essere inserito in una struttura, rivestire anche una divisa militare ed essere disciplinatissimo. Ma egli saprà sempre il perché della sua obbedienza, la ragione che la esige ...”.

Grazie per l'attenzione